

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E BABY CLUB LA TORTA IN CIELO BABY PARKING S.N.C. DI BENASSI FEDERICA E JESI NICOLETTA PER LA QUALIFICAZIONE E L'ACCESSO AGEVOLATO AL NIDO D'INFANZIA "BABY CLUB LA TORTA IN CIELO" A.E. 2024/2025

In attuazione della Delibera di Giunta P.G. n. 486213/2024, e alla determinazione dirigenziale P.G.n _____

TRA

Comune di Bologna – Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni (C.F e Partita IVA 01232710374) rappresentato dal Capo Area Dott.ssa Veronica Ceruti, domiciliata per la carica a Bologna, Piazza Liber Paradisus 6, autorizzata alla stipula del presente atto in virtù dell'atto sindacale P.G. n. 718322 del 15/10/2024, di seguito denominato "Comune"

E

Il gestore Baby Club La Torta In Cielo Baby Parking S.N.C. Di Benassi Federica E Jesi Nicoletta, codice fiscale/P.Iva 04320360375, legalmente rappresentato da Nicoletta Jesi, domiciliata per la carica in Via Orfeo 32/5 - Bologna, di seguito denominato "Gestore"

PREMESSO CHE

- il nido d'infanzia "Baby club La torta in cielo" è autorizzato al funzionamento con atto P.G. n.490856/2024 per n. 17 bambini in età compresa fra i 12 e i 36 mesi, e che copia di tale autorizzazione deve essere affissa nella bacheca all'ingresso del Servizio;
- lo stesso risulta accreditato con determinazione dirigenziale P.G. n. 779591 del 04/11/2024
- al Nido d'Infanzia si applica la normativa regionale vigente;
- la Giunta comunale, con delibera P.G. n. 186168/2024 ha approvato la programmazione dell'offerta dei servizi educativi 03 del sistema integrato, definendo i criteri di convenzionamento per l'as 2024/25, nonché ha rinnovato l'intenzione di aderire al progetto regionale "Misura per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie e per favorire l'accesso

ai servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni per l'anno educativo 2024/2025. pr fse+2021/2027 priorità 3. inclusione sociale - obiettivo specifico k)” promossa dalla Regione E-R con Delibera di Giunta n. 1072/2024 ed ha quindi da un lato confermato gli abbattimenti delle rette dei nidi comunali e, dall’altro, ha recepito nel sistema di convenzionamento con i nidi privati accreditati la misura regionale ai fini dell'ampliamento dell’abbattimento tariffario già attivo a favore delle famiglie con ISEE fino a 26.000,00 euro, fermo restando che quota parte delle risorse comunali consentono di estendere l’abbattimento anche ad ISEE superiori a tale soglia;

- con deliberazione di Giunta, P.G. n. 486213/2024, il Comune autorizza l’attivazione di ulteriori 79 posti di nido, di cui 39 convenzionati a tariffa calmierata, a seguito della complessiva assegnazione per l’anno 2024 di un contributo di euro 422.334,00 disposta con deliberazione della Giunta Regionale PG n. 1347/2024, dalla Regione E-R, nell'ambito della misura approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1072/2024 e le cui risorse sono già contemplate nella presente convenzione;

- con comunicazione P.G. n. 792207/2024, agli atti, il Gestore comunicava la disponibilità ad aderire alla presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - FINALITÀ

La presente convenzione ha la finalità di consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi per la prima infanzia (pubblico e privato accreditato) al fine di garantire livelli elevati dell’offerta cittadina, per qualità e grado di copertura, in linea con gli obiettivi definiti con la delibera di Giunta comunale P.G. n.186168/2024 sopracitata.

Art. 2 - OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti tra le Parti per il convenzionamento, di massimo n. 20 posti presso il nido d'infanzia "Baby club La Torta in cielo" sito in Via Orfeo 32/5A-Bologna.

Le condizioni di seguito previste sono definite in attuazione dei criteri di convenzionamento approvati con delibera di Giunta P.G. n. 186168/2024 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 3 – MODALITA' DI ACCESSO E FRUIZIONE DEL SERVIZIO

3.1 calendario e orario di funzionamento del servizio

Il Gestore si impegna a riservare a favore dei bambini residenti a Bologna con almeno un genitore o tutore anch'esso residente insieme al bambino fino a un massimo di 20 posti di cui all'art. 1, a parità di condizioni rispetto a quanto previsto per la frequenza nidi d'infanzia comunali con particolare riferimento all'orario giornaliero. In particolare il servizio dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì per almeno 8 ore giornaliere estendibili con meccanismi di anticipo o prolungamento fino a 9 ore o 10 ore e 30 minuti nell'arco orario che va dalle 7.30 alle 18, da settembre a luglio nel rispetto del calendario definito annualmente per i nidi comunali. Ogni bambino non potrà comunque permanere più di 10.30 ore al giorno nella struttura, anche se fruitore di servizi aggiuntivi. Eventuali servizi aggiuntivi rispetto al suddetto orario e/o giornate aggiuntive rispetto al calendario dei nidi comunali, che le famiglie dovessero decidere autonomamente di frequentare, saranno regolati direttamente con accordi specifici fra Gestore e famiglie e non comportano alcun onere per il Comune, ad eccezione dell'ultima settimana di luglio che, per le famiglie che presenteranno iscrizione, sarà considerata valida ai fini della corresponsione del contributo variabile.

3.2 gestione coordinata dei posti convenzionati

Il Comune e il Gestore si impegnano a gestire in modo coordinato e condiviso il quadro complessivo dei posti disponibili secondo quanto di seguito descritto. A questo scopo il Gestore:

- si impegna alla compilazione di quanto richiesto nel Portale Scuole Private e a tenerlo aggiornato a fronte di ogni variazione secondo le istruzioni operative fornite dal Comune di Bologna;
- comunica tempestivamente l'assegnazione di posti a tempo parziale precisando l'orario di frequenza giornaliero;
- compila e aggiorna una scheda informativa relativa al proprio servizio allegata alla presente Convenzione, con particolare chiarezza riguardo alle tariffe praticate all'utenza.

Il Comune si impegna ad utilizzare i propri strumenti e modalità di comunicazione nei confronti delle famiglie affinché sia conosciuta la tipologia dell'offerta, al fine di favorire l'accessibilità, sia durante le iscrizioni che durante l'anno scolastico a fronte di liste di attesa nel nido comunale.

In particolare il Comune:

- definisce i contributi per la qualificazione dell'offerta e l'inclusione;
- diffonde periodicamente le informazioni relative al numero dei posti vacanti e alle caratteristiche dell'offerta di servizio dei servizi convenzionati;
- pubblicizza le schede informative fornite dal gestore;
- provvede a inviare al gestore gli elenchi degli iscritti assegnatari del contributo variabile e l'importo dello sconto da applicare alla retta indicativamente nel mese di ottobre di ogni anno;

- provvede ai controlli ed ai pagamenti, in particolare, prima dell'erogazione dell'importo a conguaglio del contributo variabile, provvede a inviare gli elenchi degli iscritti nell'anno educativo per la verifica degli sconti effettivamente spettanti alle famiglie;
- fornisce consulenza e supporto operativo.
- collabora con il Gestore per l'implementazione dei dati relativi alla gestione del Portale nidi Privati;
- svolge l'istruttoria sulle attestazioni Isee presentate, utili ai fini del calcolo del contributo individuale.

3.3 - gestione delle iscrizioni

La gestione delle iscrizioni è improntata a principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, pari opportunità, equità e inclusione.

Le nuove iscrizioni ai servizi educativi con tariffe calmierate sono raccolte a partire dal primo giorno di apertura del Bando Comunale, con chiusura non prima del 5° giorno lavorativo successivo (incluso), ferma restando la possibilità per il gestore di stabilire liberamente proprie tempistiche di chiusura delle iscrizioni all'interno dei termini stabiliti dal Bando Comunale e di accogliere iscrizioni in corso d'anno.

Nell'ambito delle domande pervenute nei periodi del bando comunale sono accolti in via prioritaria i bambini e le bambine in condizione di fragilità sociale sulla base di specifica segnalazione da parte dei servizi sociali comunali, e i bambini e le bambine in situazione di disabilità certificata, sulla base di uno specifico progetto di inclusione che tenga conto anche delle risorse utilizzabili per il sostegno e delle condizioni organizzative e strutturali del servizio, in accordo con l'Area Educazione, istruzione e Nuove Generazioni.

Se le nuove richieste di iscrizione raccolte nel periodo del bando comunale sono superiori al numero dei posti disponibili, l'ammissione avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) sono accolti i bambini e le bambine già iscritti nello stesso servizio dall'anno educativo precedente su posti privati,
- 2) sono accolti i bambini e le bambine che hanno nel plesso o nel Polo educativo un fratello o una sorella frequentante (continuità familiare). E' prevista la possibilità per il gestore di valutare la continuità familiare anche con riferimento ai fratelli e alle sorelle che hanno già completato il percorso all'interno del servizio/Polo educativo,
- 3) sono accolti i bambini e le bambine con almeno un genitore che lavora/occupato.

La condizione lavorativa deve riguardare le seguenti situazioni:

- lavoratore dipendente a tempo indeterminato,
- lavoratore dipendente a tempo determinato,
- lavoratore autonomo anche occasionale / libero professionista,
- lavoratore destinatario di trattamento di integrazione salariale o ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

La condizione lavorativa e le altre specifiche condizioni non documentabili sono rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva e sono soggette al controllo a campione, ai sensi di legge, da parte del Comune.

Dopo aver applicato tutti i principi di priorità sopradescritti, se risulta ancora necessario si procederà a ordinare le richieste secondo i criteri specifici stabiliti dal gestore e dichiarati nella scheda informativa del servizio. Infine sarà applicato il criterio dell'ordine cronologico. Durante il periodo stabilito dal bando sono accolte le iscrizioni di bambini nati o che nasceranno entro il 31 Maggio dell'anno educativo per cui si presenta domanda.

Le richieste di iscrizione pervenute oltre i termini stabiliti dal bando sono ordinate in ordine cronologico. I posti che si liberano in corso d'anno sono assegnati ai bambini presenti nelle liste d'attesa dei gestori, formate sulla base dei principi sopra descritti.

Per i bambini e le bambine già iscritti in un posto convenzionato è confermata la frequenza

anche per gli anni educativi successivi, salvo rinuncia.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL GESTORE

Sul piano economico e delle tariffe il Gestore assume i seguenti impegni:

- dichiarare nella scheda informativa pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bologna Iperbole le tariffe corrispondenti alla frequenza del servizio;
- applicare, alle famiglie residenti a Bologna come sopra definite, una tariffa massima di 725 euro per il servizio a tempo pieno. Tale tariffa è comprensiva di ogni onere a carico della famiglia (pasti, iscrizione, materiale di consumo, etc) potrà essere aumentata fino a massimo 815,00 euro mensili a fronte di specifiche particolarità del servizio e dei relativi costi gestionali. L'importo della tariffa massima maggiorata è dunque determinato tenendo conto di una retta massima dedotta in convenzione pari a 1.090,00 euro mensili che viene abbattuta per euro 275, in corrispondenza del contributo fisso riconosciuto dal Comune. A tale contributo fisso si aggiungono, per i casi in cui sono dovuti, gli ulteriori contributi fissi previsti per i posti lattanti e piccoli come di seguito descritti.

Fermo restando l'impegno del Gestore a modulare la tariffa in funzione dell'orario di funzionamento del servizio, in relazione a tale orario:

la tariffa mensile massima di 725 euro (aumentabile fino a massimo 815 euro per coprire specificità del servizio) potrà essere applicata a fronte di un orario di almeno 10 ore (es. 7,30-17,30);

la tariffa massima applicabile è corrispondentemente ridotta a 685 euro (aumentabile a 775 per coprire specificità del servizio), in caso di funzionamento pari a 9 ore;

la tariffa massima applicabile è corrispondentemente ridotta a 665 euro (aumentabile a 755 per coprire specificità del servizio) nel caso di funzionamento pari a 8 ore;

Sulla tariffa come sopra definita, che tiene conto dell'abbattimento di 275,00 euro garantito dal contributo fisso comunale, il Gestore, per i posti oggetto della presente convenzione, si impegna ad applicare in corrispondenza del corrispettivo di pari importo versato dal Comune, un ulteriore sconto mensile variabile (di seguito detto anche contributo variabile), determinato nelle seguenti modalità:

valore ISEE	sconto mensile
ISEE fino a € 12.000,00	€ 510,00
Da € 12.000,01 a € 20.000,00	€ 475,00
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	€ 440,00
Da € 26.000,01 a € 30.000,00	€ 365,00
Da € 30.000,01 a € 35.000,00	€ 230,00
Da € 35.000,01 a € 45.000,00	€ 105,00
Oltre 45.000 euro (oppure no ISEE)	0

- l Nel caso di fratelli frequentanti un servizio a retta calmierata, il Gestore applicherà allo sconto variabile del fratello maggiore una maggiorazione del 20% per ISEE fino a € 45.000,00 così articolata:

valore ISEE	sconto mensile
ISEE fino a € 12.000,00	€ 102,00

Da € 12.000,01 a € 20.000,00	€ 95,00
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	€ 88,00
Da € 26.000,01 a € 30.000,00	€ 73,00
Da € 30.000,01 a € 35.000,00	€ 46,00
Da € 35.000,01 a € 45.000,00	€ 21,00

Oltre € 45.000,00 o in assenza di ISEE tenuto conto che non sono già destinatari di un contributo rapportato all'ISEE, viene riconosciuto per il fratello più grande uno sconto di € 105.

Nel caso di copertura del posto per un periodo inferiore al mese, lo sconto aggiuntivo variabile viene calcolato applicando un criterio di proporzionalità rispetto alle settimane di iscrizione. Al fine di regolare e uniformare il calcolo del contributo variabile in funzione dell'inserimento o rinuncia del servizio in corso di mese, si stabilisce quanto segue:

Inizio frequenza durante il mese:

INIZIO FREQUENZA	% CONTRIBUTO
dall'1 al 6 del mese	100%
da 7 al 12 del mese	75%
dal 13 al 20 del mese	50%
dal 21 al 28 del mese	25%
dal 29 in poi	0

Per il mese di settembre, tenuto conto delle tempistiche di accesso connesse all'inserimento, il contributo variabile viene riconosciuto al 100% anche per inizio frequenza in corso di mese e fino al giorno 28;

Termine frequenza durante il mese:

TERMINE FREQUENZA	% CONTRIBUTO
dall'1 al 3 del mese	0
dal 4 al 10 del mese	25%
dall'11 al 17 del mese	50%
dal 18 al 24 del mese	75%
dal 25 al 31 del mese	100%

Nel caso di posti con frequenza part time lo sconto aggiuntivo variabile viene riproporzionato nella misura ordinaria del 75% dello sconto mensile nel caso di frequenza con pasto e nella misura del 50% nel caso di frequenza senza pasto.

Per il mese di luglio lo sconto aggiuntivo variabile sarà riproporzionato in relazione al numero dei posti “attivi” ossia con bambini effettivamente iscritti ed in proporzione alle settimane di iscrizione.

Lo sconto aggiuntivo variabile viene calcolato mensilmente sulla base del valore ISEE delle famiglie i cui bambini risultano iscritti al servizio educativo, come da rilevazione del Portale del Comune di Bologna per i servizi privati. Le certificazioni ISEE delle famiglie sono raccolte direttamente dal Comune di Bologna.

Il Gestore si impegna altresì a improntare la relazione con le famiglie alla massima correttezza e trasparenza sia per quanto attiene alle modalità di funzionamento del servizio che alle condizioni economiche (quote di iscrizione, investimenti, rette anticipate, penali applicate, ecc), precisando a questo riguardo che la retta massima calmierata sopra definita è onnicomprensiva di qualsiasi pagamento venga richiesto alla famiglia.

Lo sconto complessivo riconosciuto per ciascun utente non potrà in ogni caso risultare superiore al valore della retta praticata.

Il Gestore si impegna inoltre a presentare all'Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni:

Al momento della firma della convenzione:

1. la Scheda Organico (elenco del personale impiegato presso il nido, specificando, titoli posseduti, la mansione svolta all'interno del servizio e la tipologia di contratto applicata e qualifica: educatori, pedagoga, collaboratori, ruolo ricoperto dal gestore, eventuali altre figure professionali); per il personale addetto alla produzione e/o somministrazione dei pasti dovrà essere indicato il possesso di attestati in corso di validità rilasciati ai sensi della L.R. 11/2003 così come modificato dalla L.R. 14/2018 e DGR 311/2019"
2. lo schema orario settimanale del personale della struttura (educatori, collaboratori, pedagoga ed altre eventuali figure).
3. la Programmazione Educativa relativa all'anno educativo di riferimento a firma del Coordinatore pedagogico;
4. nominativi del Comitato di gestione, con indicazione e recapiti del Presidente.

Entro il 31 luglio:

1. consegna della verifica scritta dell'andamento del servizio a cura del Pedagoga;
2. consegna del documento finale di autovalutazione;
3. la rendicontazione sull'utilizzo del contributo comunale fisso per l'anno educativo appena concluso.

In particolare dovranno essere rendicontate le seguenti voci:

- A. report consuntivo delle tariffe applicate ad ogni singolo utente e se sono stati previsti ulteriori sconti
- B. giorni e orari di effettiva apertura del servizio
- C. report sulle presenze giornaliere dei bambini
- D. eventuali contestazioni o controversie che si siano presentate durante l'anno educativo.

Il gestore si impegna a presentare tempestivamente ogni modifica ai documenti già presentati, in esecuzione della presente convenzione, compresi quelli che richiamano quanto consegnato in sede di inserimento nell'elenco qualificato.

Nel caso in cui la documentazione non venga inviata entro i termini suddetti, il Comune si riserva di sospendere il pagamento del contributo per le quote ancora dovute, fino al ricevimento della documentazione completa. Fatti salvi gravi e comprovati impedimenti indipendenti dalla volontà del gestore, in caso di mancata presentazione della documentazione o di incompletezza non sanata della stessa, il Comune si riserva di valutare il comportamento assunto dal gestore ai fini della conferma della convenzione per l'anno educativo successivo.

Inoltre il Gestore è pienamente responsabile della gestione e conduzione del servizio, sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico - sanitario, della sicurezza e organizzativo. E' responsabile diretto degli adempimenti per la verifica dell'idoneità vaccinale previsti dalla legge 119/2017.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI BOLOGNA

Il Comune prevede il riconoscimento di un contributo mensile di € 275,00 per ciascun posto, a partire dalla sua attivazione. Il presupposto per il riconoscimento del contributo è che il Gestore applichi una tariffazione omnicomprensiva come specificato al precedente art. 4, diversificata a seconda degli orari di funzionamento. Il contributo è riconosciuto per intero a fronte di un numero medio di bambini/posti coperti pari all'80% delle disponibilità,

diversamente verrà ridotto proporzionalmente. Tenuto conto del periodo di validità della convenzione e del naturale calo delle iscrizioni nel periodo estivo, il conteggio viene effettuato con riferimento al periodo gennaio/maggio. Nel caso non sia raggiunta tale percentuale nel periodo considerato, il contributo verrà ridotto in proporzione.

Contributo posto lattanti

In aggiunta al contributo fisso viene riconosciuto un ulteriore contributo mensile pari 70,00 euro per ogni posto occupato da utenti della classe di età lattanti (3-8 mesi), ossia nati a partire dal 1° gennaio precedente all'anno educativo di riferimento, calcolato per i mesi di effettiva iscrizione. L'importo complessivo del contributo verrà determinato al termine dell'anno educativo sulla base delle effettive iscrizioni e liquidato contestualmente all'ultima tranche del contributo fisso.

Contributo posto piccoli

In aggiunta al contributo fisso viene riconosciuto un ulteriore contributo mensile pari a 35,00 euro, per ogni posto occupato da utenti della classe d'età piccoli (9-12 mesi), calcolato per i mesi di effettiva iscrizione, per i nidi che non hanno sezioni lattanti attivate. Il contributo, tenuto conto dei tempi di ambientamento, verrà riconosciuto se alla data di inizio frequenza il bambino o la bambina non abbia ancora compiuto gli 11 mesi.

L'importo complessivo del contributo verrà determinato al termine dell'anno educativo sulla base delle effettive iscrizioni e liquidato contestualmente all'ultima tranche del contributo fisso.

Corrispettivi per gli sconti variabili

A fronte dello sconto aggiuntivo riconosciuto alle famiglie e variabile in relazione all'ISEE, nella misura indicata al precedente articolo 4, il Comune riconosce al gestore un corrispettivo di pari importo dello sconto, che ha natura di integrazione al prezzo, pertanto le famiglie corrisponderanno al gestore una retta già scontata nella misura indicata all'art. 4.

Tale corrispettivo è quindi calcolato mensilmente sulla base del valore ISEE delle famiglie i cui bambini risultano iscritti al nido come da rilevazione del Portale del Comune di Bologna per i servizi privati.

Per determinare economicamente gli acconti verranno considerati gli iscritti al servizio in possesso di DSU/ISEE valida e presentata al Comune di Bologna entro il 30/9. In caso di presentazione di DSU/ISEE aggiornata in corso d'anno da parte delle famiglie, la revisione dell'agevolazione tariffaria verrà riconosciuta alla famiglia dalla prima fattura utile dopo che il Gestore ha ricevuto comunicazione dell'aggiornamento da parte del Comune e il contributo variabile da corrispondere verrà rideterminato in fase di conguaglio. A tal fine, il Gestore potrà verificare autonomamente gli eventuali aggiornamenti degli contributi variabili tramite consultazione del Portale.

Le attestazioni ISEE delle famiglie sono raccolte direttamente dal Comune di Bologna. Nel caso di iscrizione per un periodo inferiore al mese, il contributo viene riconosciuto applicando un criterio di proporzionalità rispetto alle settimane di iscrizione del bambino al servizio, come indicato al precedente art. 4.

Importo complessivo degli sconti

Sulla base di quanto sopra previsto l'importo complessivo degli sconti/agevolazioni tariffarie riconosciute alle famiglie è definito come segue:

ISEE fino a € 12.000,00	€ 785,00 (di cui 510 sconto aggiuntivo)
Da € 12.000,01 a € 20.000,00	€ 750,00 (di cui 475,00 sconto aggiuntivo)
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	€ 715,00 (di cui 440,00 sconto aggiuntivo)
Da € 26.000,01 a € 30.000,00	€ 640,00 (di cui 365,00 sconto aggiuntivo)
Da € 30.000,01 a € 35.000,00	€ 505,00 (di cui 230,00 sconto aggiuntivo)
Da € 35.000,01 a € 45.000,00	€ 380,00 (di cui 105 sconto aggiuntivo)
Oltre 45.000,00 euro (oppure no ISEE)	€ 275,00 (nessuno sconto aggiuntivo)

Ai valori sopra riportati vanno inoltre aggiunti, ove previsti, i contributi fissi per i posti lattanti e piccoli e gli sconti aggiuntivi per pluriutenza

Per favorire l'accessibilità al sistema dei bambini disabili o in carico ai servizi sociali, il Comune garantisce le stesse condizioni di frequenza previste per i nidi comunali. In tali casi riconoscerà al gestore un contributo maggiorato a copertura della retta e dell'eventuale progetto di integrazione ove necessario

Termini per la liquidazione di contributi e corrispettivi

L'importo dovuto a titolo di contributo fisso, pari a 275,00 euro per ogni posto convenzionato e attivato sarà erogato in due parti:

- 80% entro la fine del mese di gennaio sulla base dei posti effettivamente occupati al momento della liquidazione a gennaio 2025

- 20% alla fine del servizio previa rendicontazione sul numero medio di bambini iscritti e residenti a Bologna, nel periodo gennaio/maggio.

La liquidazione dell'importo relativo ai corrispettivi dovuti a titolo di sconto variabile nella misura indicata all'art. 4, avverrà con la seguente tempistica:

- 80% entro la fine del febbraio
- 20% alla fine del servizio.

I contributi fissi per posti lattanti e piccoli saranno liquidati secondo quanto sopra previsto al paragrafo dedicato.

Il pagamento avverrà nei tempi sopra indicati, previa verifica della correttezza della documentazione e puntuale osservanza degli adempimenti richiesti. In particolare, le fatture relative ai corrispettivi del contributo variabile dovranno essere compilate secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e nello specifico dalla Legge n. 136/2010, modificata dal D.L. n. 187/2010. In ogni caso, in presenza di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, definitivamente accertate, l'Amministrazione Comunale sospende in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento e procederà secondo quanto previsto secondo le disposizioni vigenti. La tempestività nei pagamenti è strettamente correlata alla puntualità del Gestore nell'assolvimento degli obblighi di comunicazione e trasmissione delle informazioni sopra prevista.

ART. 6 -QUALITA' DEL SERVIZIO EDUCATIVO E ALTRI ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE

Al servizio si applica la normativa regionale vigente in materia di servizi per la prima infanzia: L.R. 19/2016, D.G.R. n. 1564/2017 e regolamento comunale in materia di autorizzazione al

funzionamento e accreditamento dei servizi educativi 03.

Costituiscono condizioni imprescindibili per la validità della presente convenzione il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e l'iscrizione nell'elenco dei servizi qualificati comunali.

Il gestore si impegna ad accogliere tutti i bambini le cui famiglie residenti a Bologna facciano richiesta di iscrizione, alle suddette condizioni e fino a concorrenza dei posti oggetto della convenzione. Le famiglie si iscrivono al servizio direttamente, contattando il Gestore. Il numero dei posti messi a disposizione e non coperti, nel caso in cui il gestore voglia riservare dei posti ad utenti non residenti a Bologna o ad altre tipologie di utenti (ad esempio sulla base di convenzioni in essere con aziende presenti sul territorio), può essere successivamente modificato, previa comunicazione motivata al Comune, che ridurrà corrispondentemente il contributo essendo lo stesso parametrato in base ai posti offerti ai residenti.

Il personale educativo ed ausiliario impiegato nel servizio dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Dovranno essere rispettate le norme contrattuali e la legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro dipendente, e autonomo (trattamento economico, giuridico, previdenziale e assicurativo) applicabili al settore. Il personale impiegato, sia educativo che ausiliario non si dovrà trovare nella situazione indicata agli articoli 5 e 8 della L. 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet", documentata nelle forme indicate dal Dlgs 39 del 4 marzo 2014. Dovrà essere inoltre garantito il coordinamento con i servizi sociali e/o sanitari in caso di inserimento di bambini disabili o seguiti dai servizi sociali. Il Gestore dovrà prevedere la partecipazione delle famiglie dei bambini del servizio nell'ambito di organismi di rappresentanza attraverso modalità articolate e flessibili. Il coordinatore pedagogico del servizio sarà tenuto a partecipare agli incontri organizzati dal Comune e a partecipare alle attività del Coordinamento Pedagogico Territoriale, come previsto dal sistema di qualificazione vigente.

Dovrà inoltre dotarsi della Carta dei Servizi per il monitoraggio della qualità e pubblicarla sul proprio sito istituzionale o comunque renderla accessibile all'utenza .

In osservanza delle linee di indirizzo emanate a livello Regionale (DGR n.166 del 20/2/2012), e del Protocollo Metropolitano 2019 per la somministrazione di farmaci e di specifiche attività a supporto di alcune funzioni vitali in contesti extra-familiari, educativi, scolastici o formativi, il gestore deve garantire la somministrazione dei farmaci ai bambini e bambine, nei casi previsti e secondo specifiche procedure.

Dovrà essere garantito l'accesso anche a bambine e bambini con disabilità ed a bambine e bambini segnalati dal servizio sociale territoriale del Comune. Il Comune si riserva la facoltà di orientare le situazioni di bambini con disabilità o casi di disagio sociale, previa verifica di compatibilità della organizzazione strutturale del nido e dei bisogni del bambino. In tali casi, il Comune, al fine di garantire le stesse condizioni di accesso ai nidi comunali, consistenti nella gratuità del servizio, riconoscerà in via preventiva al Gestore un contributo maggiorato rispetto a quello di seguito descritto, al fine di garantire la totale copertura della retta. Inoltre, nei casi di posti occupati da bambini con disabilità, il Comune eventualmente concorderà anticipatamente con il gestore gli oneri economici aggiuntivi per la realizzazione del progetto di inclusione, che saranno quantificati, di norma, fino ad un massimo di sei ore giornaliere di servizio educativo aggiuntivo e per la durata massima del calendario scolastico comunale, esclusi i periodi di sospensione. All'interno delle ore concordate si può prevedere anche l'apporto di figure con specifiche professionalità per l'integrazione/inclusione, sulla base di uno specifico progetto elaborato dal coordinatore pedagogico del servizio.

Per ogni bambino o bambina disabile verrà definito un corrispettivo aggiuntivo che sarà determinato in funzione di un pacchetto di ore quantificato tenuto conto delle risorse disponibili e della garanzia di continuità dell'intervento anche in caso di assenza del bambino o della bambina.

In caso di assenze pari o superiori a 30 gg consecutivi l'intervento si intende sospeso e non sarà corrisposto alcun importo aggiuntivo durante il periodo di assenza.

In caso di rinuncia al servizio l'intervento si interrompe.

Nell'ambito dell'importo assegnato (che quindi rimane fisso salvo quanto previsto in caso di assenze pari o superiori a 30 giorni consecutivi o in caso di rinuncia al servizio) dovrà essere assicurata dal gestore la copertura delle ore di inclusione necessarie per consentire la frequenza da parte della bambina o del bambino durante la quarta settimana di luglio, nell'ambito dei servizi estivi privatamente offerti alle famiglie.

In ogni caso la richiesta di contributo, deve pervenire al Comune su apposito modulo (reso disponibile dall'Area Educazione Istruzione e Nuove generazioni), corredato della documentazione relativa al progetto di inserimento del bambino/a e della certificazione o documentazione attestante la condizione di disabilità. Il Gestore sarà tenuto a rispettare quanto previsto nell'Accordo di programma metropolitano per l'inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità ai sensi L. 104/1992. Sia per i bambini disabili sia per quelli segnalati dal Servizio Sociale del Comune deve essere garantito dal Gestore il raccordo con l'AUSL e con i servizi sociali del territorio

ART. 7 - GESTIONE RINUNCE

A fronte di una rinuncia avvenuta prima dell'avvio dell'anno scolastico, il gestore comunicherà all'Area Educazione istruzione e nuove generazioni la variazione aggiornando tempestivamente il portale; provvederà ad inserire un eventuale nuovo iscritto nel momento in cui avrà una nuova iscrizione. Qualora il bambino venga iscritto o rinunci al servizio nel corso del mese, il contributo mensile sarà riconosciuto ed erogato per le settimane di effettiva iscrizione. A tal proposito, per la durata di tutto l'anno educativo, il gestore si impegna ad

aggiornare tempestivamente e con la massima precisione il Portale nidi privati ed a comunicare via mail all'Area ogni variazione relativa alle iscrizioni/rinunce dei propri utenti. Conseguentemente l'Area Educazione Istruzione e Nuove generazioni procederà con l'aggiornamento della quota di contributo individuale

ART. 8 - CONTROLLI, INADEMPIENZE, RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO

A- Attività di controllo.

Per il monitoraggio della corretta esecuzione della convenzione, il Comune si riserva di:

1. accedere ai locali destinati al servizio, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto degli impegni assunti, con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni offerte e alla migliore utilizzazione delle risorse; ha inoltre la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio;
2. verificare se gli utenti possiedono i requisiti stabiliti per beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste;
3. controllare la corretta applicazione dei criteri di accesso: il Comune effettua il controllo formale a campione di almeno il 10% delle domande di iscrizione ricevute da ciascun servizio convenzionato e per almeno una unità. Il campione sarà estratto secondo principi che garantiscano la casualità e la equa distribuzione tra i servizi definiti dalle disposizioni comunali vigenti.

Infine al Comune deve essere permessa la visione, nei limiti consentiti dalle norme vigenti e ove risulti necessario per la verifica della corretta esecuzione della convenzione, della documentazione inerente ai contratti di lavoro degli operatori impegnati nel servizio di cui alla

presente convenzione e di quella riguardante i bambini iscritti e i rapporti con le famiglie.

B - Accertamento di inadempienze del gestore

In caso di inadempienze da parte del Gestore rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, il Comune provvederà alla tempestiva contestazione, con richiesta di presentare le necessarie giustificazioni ed invito a conformarsi alle condizioni convenzionali.

In tal caso il Gestore dovrà comunicare le proprie controdeduzioni al Comune nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, salvo indicazione di un tempo inferiore, e conformarsi alle condizioni convenzionali e a quanto eventualmente richiesto nella contestazione, entro il termine congruo indicato dal Comune.

In caso di accertato inadempimento imputabile al Gestore il Comune, in relazione alla gravità dello stesso, si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, ai sensi dell'art.1453 del codice civile.

La convenzione inoltre sarà risolta di diritto in conseguenza della revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o decadenza dall'elenco dei soggetti qualificati. In tal caso la risoluzione avverrà sulla base della dichiarazione del Comune di voler avvalersi della presente clausola comunicata via PEC ed avrà effetto dalla data di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o dell'accreditamento.

E' fatto salvo in entrambi i casi il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune.

ART. 9 -DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata per l'anno educativo 2024/2025, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 fino al 31 luglio 2025.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Gestore è responsabile della corretta applicazione di tutte le disposizioni relative alla

gestione dei rapporti di lavoro degli addetti al servizio di cui alla presente convenzione e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e/o collaboratori le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti. Dovrà dare piena attuazione nei riguardi del personale da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro previsto.

Per tutta la durata della convenzione, il Gestore dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e successive modifiche e integrazioni, tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Il Gestore dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi ed ogni altra normativa vigente applicabile al servizio oggetto di Convenzione.

Il Gestore è obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato dal Gestore stesso ai propri dipendenti, anche se derivante da comportamenti di terzi estranei. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Il Gestore dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata della convenzione, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune di Bologna.

Il Gestore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare a terzi in conseguenza di azioni o omissioni attribuibili direttamente al medesimo e/o a dipendenti, nonché persone delle quali lo stesso sia tenuto a rispondere ai sensi di Legge, in relazione alle prestazioni oggetto della convenzione.

Il Gestore risponderà interamente per ogni danno derivante a persone o cose da mezzi e attrezzature eventualmente impiegati nella gestione del servizio.

Il Gestore con effetto dalla data di decorrenza della convenzione e per tutta la sua durata ed eventuali proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una adeguata polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta e contro il rischio infortuni per gli utenti del servizio.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati trattati nell'ambito della presente convenzione relativi all'utenza dei servizi sono individuati come "dati personali", ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Lgs. del 30/6/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dati personali") e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita da tali norme.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali le parti, in relazione alla presente convenzione, opereranno come Titolari autonomi. Il Gestore, in qualità di Titolare, è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato dal D.lgs 196/2003 per le parti ancora vigenti, nel trattamento dei dati personali dei bambini, delle loro famiglie e del personale impiegato, acquisiti nell'ambito della gestione del servizio. Nell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE), il Gestore dovrà precisare che nel trattamento di tali dati rientra anche la comunicazione al Comune nei limiti di quanto strettamente necessario all'esecuzione della presente convenzione. Per quanto riguarda i dati dei bambini e delle loro famiglie raccolti dal Comune presso gli interessati e conferiti dal Comune stesso al Gestore nella misura strettamente necessaria per la determinazione del contributo variabile, il Gestore, in qualità di titolare del trattamento di dati che non sono stati raccolti direttamente presso l'interessato, ha l'onere, ai sensi dell'art 14 del Regolamento (UE) 2016/679, di fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali ottenuti nell'ambito e con le finalità previste dalla presente convenzione.

ART. 12 - ONERI CONTRATTUALI

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.1 b) della Tabella B Tariffa-parte II del D.P.R 131/86 e del D.P.R. n.642/1972, con oneri e adempimenti a carico del Gestore. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10, d.lgs. n.36/2023.

ART. 13 – NORME DI RINVIO E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle norme applicabili in materia.

Il Foro competente per eventuali controversie sarà esclusivamente quello di Bologna.Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Bologna La Capo Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni	Per Baby club La torta in cielo snc La legale rappresentante
Dott.ssa Veronica Ceruti	Nicoletta Jesi